



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO CIVICO

Le Nuove Linee guida ANAC “per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” in data 20 novembre 2017 hanno ricondotto i Fondi interprofessionali nel novero dei soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’articolo 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e, segnatamente, nella categoria riferita “alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.

Secondo le Linee Guida, pertanto, Fondo Conoscenza è tenuto ad applicare la disciplina in materia di accesso ai sensi dell’articolo 5 del predetto D.lgs “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 e s.m.i.

1. L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Fondo Conoscenza ne abbia omissa la pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita. Deve essere inoltrata mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo: segreteria@fondoconoscenza.it o tramite pec all'indirizzo direzione@pec.fondoconoscenza.it e previa compilazione dell'apposito Modello 1 di richiesta di accesso. Nella compilazione del modulo, sarà cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.
3. Il Direttore Generale - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del dato omissa e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, Fondo Conoscenza provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individuato nel Direttore Generale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede nei termini sopra specificati.

Accesso civico generalizzato art.5 c.2, D.Lgs.33/2013 e s.m.i.

1. L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs.97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati - ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – inerenti all'attività di pubblico interesse esercitata da Fondo Conoscenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

2. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Fondo Conoscenza non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata alla segreteria del Fondo mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo: segreteria@fondoconoscenza.it o tramite pec all'indirizzo direzione@pec.fondoconoscenza.it e previa compilazione dell'apposito Modello 2 di richiesta di accesso.

Nella compilazione del modulo, sarà cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.

3. La Direzione di Fondo Conoscenza, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine Fondo Conoscenza provvede sull'istanza. Laddove sia stata presentata opposizione e Fondo Conoscenza decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

4. Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Registro degli accessi

Vengono pubblicati nella sezione Trasparenza di Fondo Conoscenza l'elenco delle richieste di accesso (documentale, civico, generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.